

vani 3, rendita 550/03, proprietà (██████████ 1/1) e, per l'effetto, condannare la Sig.ra ██████████ alla restituzione / rilascio immediato dell'immobile - oggi dalla stessa abitato ed occupato senza titolo - in favore dell'attore;

- Accertare che, a causa della detenzione/occupazione dell' immobile senza titolo da parte della Sig.ra ██████████ il Sig. ██████████ subisce un danno derivante dall'indisponibilità del bene di sua proprietà e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera, pertanto è diritto dell'attore richiedere un congruo risarcimento danni / indennità per tale situazione di fatto e, per l'effetto, condannare la Sig.ra ██████████ a versare in favore del Sig. ██████████ la somma di €450,00 per ogni mese di occupazione senza titolo dell'immobile o altra diversa / veriore somma mensile che il giudicante ritenga congrua, a far data dalla pubblicazione o dalla notificazione del decreto n. cronol. 2886/2021 del 19/02/2021 rubricato al RG n.13975/2020 VG presso il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione VII o, comunque, a far data dall'accertamento del venir meno delle condizioni legittimanti l'assegnazione della casa coniugale .

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e C.p.a. come per legge. Con tassa di registrazione della sentenza esecutiva a carico della convenuta.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, notificato in data 29.06.2021, il sig. ██████████ conveniva in giudizio la sig.ra ██████████ ex moglie, affinché il Tribunale accertasse nei suoi confronti la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in forza del decreto n. cronol. 2886/2021 del 19.02.2021 rubricato al R.G. 13975/2020 VG emesso dal Tribunale di Torino, Sezione Settima, in sede di giudizio di modifica delle condizioni di divorzio e, per l'effetto, che condannasse la convenuta al rilascio immediato dell'immobile medesimo, occupato senza titolo, oltre al pagamento della somma di €. 450,00 per ogni mese di occupazione, a titolo di indennità;

A tal fine parte attrice esponeva di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra ██████████ in data 04.06.2000 e che dalla loro unione erano nate le figlie minori ██████████ il 18/08/2004 e ██████████ il 12/05/2008.



Nel 2014 le parti si erano separate legalmente e nel 2017 il Tribunale di Torino, Sezione Settima civile, su ricorso promosso dal sig. [REDACTED] aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza n. 2903/2017 del 05.06.2017.

Con il predetto provvedimento l'Autorità adita assegnava la casa coniugale, di proprietà dell'attore, sita in Torino, corso [REDACTED] n. [REDACTED] alla sig.ra [REDACTED] dando atto che il sig. [REDACTED] avrebbe continuato a pagare le rate residue del mutuo gravante sull'immobile e disponendo l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con residenza di [REDACTED] presso il padre e di [REDACTED] presso la madre, con mantenimento diretto da parte di ciascun genitore collocatario.

A seguito del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio instaurato dal Sig. [REDACTED] [REDACTED] nei confronti della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] Il Tribunale di Torino, Sezione Settima, emanava il decreto n. 2886/2021 del 19/02/2021, con il quale veniva disposta la collocazione prevalente della figlia minore [REDACTED] presso il padre e la conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie.

Nonostante le numerose richieste di rilascio immediato dell'immobile, l'odierna convenuta ha continuato ad occupare la ex casa coniugale, senza averne titolo.

Dopo aver argomentato riguardo alla mancanza, in capo alla convenuta ex coniuge non proprietaria, di un titolo che giustificasse l'occupazione dell'immobile nonché al conseguente obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione dalla data di notifica del provvedimento di revoca sino all'effettivo rilascio, parte ricorrente concludeva chiedendo quanto sopra riportato.

Alla prima udienza la convenuta non si costituiva nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia; il GI, su istanza di parte attrice, rinviava all'udienza del 23.12.2021, per la precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta.

Alla predetta udienza l'attore precisava le conclusioni come da memoria del 15.1.2021 ed il G.I. tratteneva la causa a decisione.

2. La domanda di parte attrice è volta ad accertare che la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] occupa senza titolo la proprietà del ricorrente, ex casa coniugale, costituita dall' immobile sito in Torino, Corso [REDACTED] e che l'attore ha diritto di ottenerne l'immediata restituzione.

La richiesta di parte attrice si fonda, non tanto sulla titolarità esclusiva della casa ex coniugale, quanto sulla circostanza del venir meno del titolo giudiziale che legittimava



l'occupazione dell'immobile da parte della convenuta, titolo costituito dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio che disponeva l'assegnazione della casa alla moglie e che, all'esito del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, è stata revocata con il decreto n.2886/2021 del 19.02.2021.

La domanda, invero, è qualificata dallo stesso attore come azione personale di rilascio del bene nei confronti dell'ex moglie, per illegittima detenzione conseguente alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale da cui sorge l'obbligo di restituzione (vd. Cass. n. 17491/2013 "L'attore che non chiede l'accertamento del suo diritto di proprietà e non agisce affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un'azione personale di restituzione per mancanza originaria o sopravvenuta del titolo").

Nel caso di specie, l'assegnazione della casa coniugale a favore della sig.ra [REDACTED] trovava giustificazione nella collocazione preferenziale della figlia minore [REDACTED] presso la madre. A seguito del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, lo spostamento della residenza della minore [REDACTED] presso il padre ha fatto venir meno il presupposto dell'assegnazione della casa familiare alla madre. Il godimento della casa familiare, in presenza di figli, è infatti attribuito al genitore affidatario in relazione al preminente interesse degli stessi.

La domanda volta ad ottenere il rilascio dell'immobile deve, quindi, essere accolta non risultando che la sig.ra [REDACTED] abbia un titolo in forza del quale possa detenere l'alloggio di via [REDACTED] a Torino; parte convenuta, infatti, non si è costituita nel presente giudizio, così da non consentire una valutazione sulle ragioni che potrebbero legittimare la detenzione del bene discusso.

La richiesta di restituzione della casa coniugale da parte dell'attore risulta provata per documenti con le diffide regolarmente inviate alla parte convenuta (doc. 5 -6 di parte attrice) a cui è seguito il rifiuto della sig.ra [REDACTED] di restituire l'immobile, come si desume dalla mancata risposta ad entrambe le missive, nonché dal contegno processuale della convenuta, la quale non costituendosi non ha contestato le allegazioni avversarie, abdicando quindi al proprio diritto di provare la sussistenza di un titolo legittimante la detenzione e la permanenza nell'immobile assegnato.

Conclusivamente la parte convenuta [REDACTED] occupa senza titolo l'immobile di Torino, Corso [REDACTED] n. [REDACTED] ed è obbligata alla restituzione del bene a favore del sig. [REDACTED]



██████████ con assegnazione di un termine per l'esecuzione che pare congruo indicare al 30.6.2022 considerato che la convenuta occupa l'immobile da oltre un anno ma che ivi ha la propria abitazione principale.

Analogamente, merita accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento di una indennità di occupazione; infatti secondo un costante indirizzo della Suprema Corte di Cassazione "Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile" (Cass. n. 39/2021 conforme a Cass. n. 21239/2018, Cass. n. 20545/2018 e Cass. n. 1670/2016).

Nel caso in esame, tale prova non è stata fornita da parte convenuta, rimasta contumace; pertanto, alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, si deve riconoscere all'attore il diritto di ottenere il risarcimento del danno da illegittima occupazione. L'ammontare del pregiudizio derivante dall'indisponibilità dell'unità immobiliare sita in Torino, Corso ██████████ può essere determinato, sulla scorta di presunzioni semplici, utilizzando i valori immobiliari stabiliti per i contratti transitori nel comune di Torino e appare adeguato nella misura di euro 400,00 al mese, come da valutazione della società ██████████ S.r.l. del ██████████ (doc. 7), a decorrere dalla data del 30.4.2021 indicata nell'atto di diffida (doc 5) sino alla data indicata per il rilascio.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo secondo il dm 55/2014, scaglione valore indeterminabile basso ai livelli prossimi al minimo, stante la semplicità della questione trattata e la contumacia della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

1) Accerta e dichiara la sig.ra ██████████ occupa senza titolo l'immobile di proprietà del sig. ██████████ sito in Torino, ██████████ (catasto dei fabbricati di Torino, foglio ██████████ part. ██████████ sub 6, zona cens.2, cat. A/3, classe 4, vani 3) e per l'effetto,



- 2) Dichiara tenuta e condanna la convenuta [REDACTED] [REDACTED] al rilascio nella disponibilità dell'attore dell'immobile per cui è causa, libero da persone e cose, fissando per l'esecuzione la data del 30.6.2022;
 - 3) Condanna la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] a corrispondere a favore del sig. [REDACTED] [REDACTED] la somma di €. 5600,00 a titolo di indennità di occupazione;
 - 4) Condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida per l'intero in euro 545,00 per esborsi ed euro 2810,00 per compensi di avvocato (euro 810,00 per fase studio euro 600,00 per fase introduttiva ed euro 1400,00 per fase decisionale) oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed accessori.
- Così deciso in Torino il 13.4.2022.

Il Giudice

Dott. Andrea De Magistris

